



# REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

ASSESSORATO TERRITORIO, AMBIENTE E OPERE PUBBLICHE

**Dipartimento territorio, ambiente e risorse idriche**

**PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE**

N. 4445 in data 26 ottobre 2007

**OGGETTO:** RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE AI SENSI DELL'ARTICOLO 5 DEL D.LGS. 18.02.2005, N. 59, ALLA SOCIETA' "HEINEKEN ITALIA S.P.A.", DI POLLEIN.

Il Coordinatore del Dipartimento territorio, ambiente e risorse idriche

- visto il decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, concernente "Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento";
- considerato che il decreto legislativo n. 59/2005 sopra richiamato, nell'ottica di prevenire e ridurre in modo integrato l'inquinamento derivante da attività produttive particolari, specificate nell'allegato I al decreto medesimo, stabilisce che tali attività siano assoggettate ad un regime autorizzativo integrato, riferito alle emissioni in atmosfera di agenti inquinanti, allo scarico delle acque reflue e alla gestione dei rifiuti, attraverso il rilascio di un'unica autorizzazione secondo le modalità stabilite dall'articolo 5 del decreto sopra richiamato e in attuazione, fra l'altro, dei principi di cui all'articolo 3 del decreto legislativo stesso;
- considerato che ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 2 del d. lgs. n. 59/2005, la Regione, ai fini dell'istruttoria delle domande di autorizzazione e del rilascio delle autorizzazioni medesime, ha provveduto, con deliberazione della Giunta regionale n. 1029 del 13 aprile 2006 (Applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 59/2005 in materia di autorizzazione integrata ambientale: individuazione dell'autorità regionale competente al rilascio della autorizzazione e approvazione del calendario delle scadenze per la presentazione delle domande da parte delle imprese interessate. Approvazione di disposizioni per l'istruttoria ed il rilascio delle autorizzazioni. Accertamento e introito di somme), ad individuare nel Coordinatore del Dipartimento Territorio, Ambiente e Risorse idriche dell'Assessorato regionale del Territorio, Ambiente e Opere Pubbliche l'Autorità competente oltreché la struttura regionale responsabile del procedimento amministrativo;
- richiamato il provvedimento dirigenziale n. 2125 del 12 maggio 2006 con il quale, in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. 1029, del 13 aprile 2006, l'Autorità competente ha approvato il calendario delle scadenze per la presentazione delle domande da parte delle imprese interessate;
- richiamato il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, concernente "Norme in materia ambientale", ed in particolare le parti III, IV e V, riportanti rispettivamente la disciplina per lo scarico di acque reflue, per la gestione dei rifiuti e per le emissioni in atmosfera di agenti inquinanti;
- richiamata altresì la parte seconda del decreto legislativo 152/2006 concernente "Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione d'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC)";
- richiamata la Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive integrazioni e modificazioni, concernente "Nuove norme sul procedimento amministrativo";
- vista la legge regionale 4 settembre 1995, n. 41 "Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) e creazione, nell'ambito dell'Unità sanitaria locale della

- Valle d'Aosta, del Dipartimento di prevenzione e dell'Unità operativa di microbiologia", e successive integrazioni e modificazioni;
- richiamata l'istanza di autorizzazione integrata ambientale e relativa documentazione tecnica presentata in data 29 marzo 2007, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 59/2005, dalla società "Heineken Italia S.p.A.", ubicata in località Autoporto 11, nel Comune di Pollein, impianto esistente e assoggettato alle disposizioni sopra richiamate per l'esercizio della seguente attività IPPC, così come specificato nell'allegato 1, al decreto medesimo:
    - **codice e ordine attività IPPC: 6.4 (b)** – trattamento e trasformazione destinati alla fabbricazione di prodotti alimentari a partire da (...) materie prime vegetali con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 300 tonnellate al giorno (valore medio su base trimestrale);
  - richiamata la nota raccomandata dell'Ufficio tutela dell'ambiente prot. 7457/DTA del 2 aprile 2007 concernente l'avvio del procedimento ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, e s.i.m. (*Nuove norme sul procedimento amministrativo*);
  - preso atto che la società Heineken Italia S.p.A., titolare dell'attività oggetto dell'autorizzazione di cui al presente provvedimento, ha correttamente adempiuto a quanto disposto all'articolo 5, comma 7, del decreto legislativo 59/2005, al fine di garantire la partecipazione del pubblico al procedimento amministrativo provvedendo alla pubblicazione di un annuncio di deposito della domanda sul quotidiano "La Stampa" in data 21 aprile 2007;
  - preso atto che copia della domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale e relativa documentazione tecnica è stata depositata presso l'Ufficio tutela dell'ambiente dell'Assessorato Territorio, Ambiente e Opere Pubbliche per trenta giorni ai fini della consultazione da parte del pubblico;
  - considerato che non è pervenuta alcuna osservazione nel termine di cui all'articolo 5, comma 8, del decreto legislativo 59/2005;
  - preso atto che è stata regolarmente convocata la Conferenza dei Servizi prevista ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 59/2005, e dagli articoli 14 e seguenti della Legge 241/1990 e s.i.m. con nota prot. 10948/DTA del 16 maggio 2007;
  - richiamate le risultanze della Conferenza dei Servizi di cui sopra riunitasi in data 6 giugno 2007 e in data 27 giugno 2007 nell'ambito della quale la conferenza:
    - ha discusso il documento "Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del d. lgs. 59/2005 – Rapporto istruttorio – 27 giugno 2007" predisposto dall'A.R.P.A. della Valle d'Aosta che costituisce riferimento ai fini dell'individuazione delle richieste di integrazione alla documentazione tecnica presentata in data 29 marzo 2007 unitamente all'istanza di autorizzazione integrata ambientale;
    - ha rilevato la necessità di richiedere le integrazioni proposte dall'A.R.P.A. con contestuale sospensione dei termini istruttori;
  - richiamata la nota raccomandata dell'Ufficio tutela dell'ambiente prot. 16138/DTA in data 23 luglio 2007 concernente richieste di integrazioni alla documentazione tecnica presentata in data 29 marzo 2007 unitamente all'istanza di autorizzazione integrata ambientale dalla società Heineken Italia S.p.A., di Pollein, contenute nel documento "Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del d. lgs. 59/2005 – Rapporto istruttorio – 27 giugno 2007" predisposto dall'A.R.P.A. della Valle d'Aosta allegato alla sopra citata nota raccomandata, e sospensione dei termini istruttori ai sensi dell'articolo 5, comma 13, del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59;
  - richiamata la nota della società Heineken Italia S.p.A. prot. SP 08/07 del 22 agosto 2007 contenente la documentazione integrativa richiesta;

- richiamata la nota dell'Ufficio tutela dell'ambiente prot. 18557/DTA del 24 agosto 2007 concernente invio della documentazione integrativa fornita dalla società Heineken Italia S.p.A. ai soggetti partecipanti al procedimento;
- richiamate le risultanze della Conferenza dei Servizi prevista ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 59/2005, e dagli articoli 14 e seguenti della Legge 241/1990 e s.i.m., regolarmente convocata con nota prot. 20547/DTA del 24 settembre 2007, riunitasi in data 25 settembre 2007 nell'ambito della quale la conferenza:
  - ha discusso il documento "Autorizzazione integrata ambientale ai sensi del d. lgs. 59/2005 – Parere finale – 24 settembre 2007" predisposto dall'A.R.P.A. della Valle d'Aosta che costituisce riferimento ai fini dell'individuazione delle prescrizioni tecniche da riportare nel documento autorizzativo;
  - ha acquisito i pareri di competenza dei soggetti coinvolti nel procedimento ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241;
  - in particolare, ha acquisito, ai sensi dell'articolo 5, comma 11, del d. lgs. 59/2005, parere del sindaco del Comune di Pollein rilasciato ai sensi degli articoli 216 e 217 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
  - ha verificato l'idoneità degli strumenti di misura della portata ai punti M1, M2, M3 e M4 relativamente agli scarichi idrici dello stabilimento;
  - ha verificato la presenza fra i documenti integrativi forniti dall'impresa della copia del protocollo analitico di controllo interno sulle acque di falda (Secondo Piano di controllo interno – documento del sistema ambientale – IO.2.MP.AO) di cui all'allegato 8;
  - ha verificato l'idoneità dei pozzetti di ispezione P1 e P2 degli scarichi idrici interni allo stabilimento;
  - ha rilevato la necessità di provvedere ad un'indagine conoscitiva per determinare la concentrazione dei COV e la concentrazione in massa dei singoli composti organici in forma gassosa secondo il metodo UNI EN 13649 provenienti da uno dei punti di emissione collegati a processi a caldo del ciclo di produzione della birra (E10, E11, E12, E13, E14 ed E15);
  - ha riconosciuto la validità delle seguenti metodiche, previste da organismi scientifici internazionali che prevedono l'uso di strumentazione automatica e che garantiscono prestazioni equivalenti alle metodiche previste dalla normativa italiana in termini di sensibilità, accuratezza e precisione, e ha concordato con l'impresa il loro utilizzo per il controllo dei parametri NO<sub>x</sub> e SO<sub>x</sub> ai punti di emissione in atmosfera:
    - NO<sub>x</sub> metodica UNI 10878 metodo automatico;
    - SO<sub>x</sub> (come SO<sub>2</sub>) metodica UNI 10393 metodo automatico;
  - ha rilevato che le emissioni diffuse provenienti dall'impianto di trattamento delle acque di processo, nonostante siano emissioni scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico ai sensi dell'art. 272, comma 1, del d. lgs. 152/2006, sono causa di fenomeni di formazione di emissioni maleodoranti rilevabili nelle aree adiacenti lo stabilimento; la conferenza ritiene pertanto necessario che l'impresa presenti, entro 3 mesi dalla presente autorizzazione, un progetto in merito alle soluzioni impiantistiche/gestionali da adottare al fine di contenere il problema degli odori molesti, con relative tempistiche di realizzazione;
  - ha rilevato che, in merito agli impianti di abbattimento collegati ai punti di emissione in atmosfera che emettono polveri, le BAT riportano livelli di emissione ottimali raggiungibili con l'impiego di filtri a maniche. Attualmente la società non utilizza filtri a maniche in tutti i punti che emettono polveri in atmosfera. I livelli di emissione richiamati nelle linee guida delle BAT sopra richiamate non sono rispettati in tutti i

- punti di emissione, mentre sono regolarmente rispettati i limiti fissati dalle autorizzazioni rilasciate secondo la norma previgente;
- e, dopo aver preso atto dei documenti di riferimento utilizzati dalla società Heineken Italia S.p.A. per la verifica della rispondenza tecnica alle indicazioni riportate nel “DRAFT Documento “*LG MTD Industria alimentare rev. 16 novembre 2006*”” predisposto dalla Commissione Nazionale, ex art. 3, comma 2, decreto legislativo 372/99, incaricata della definizione delle linee guida per l’individuazione delle Migliori Tecniche Disponibili, documento che presenta la proposta dei Gruppi Tecnici Ristretti “industria alimentare” al Ministero dell’Ambiente (Elementi per l’emanazione delle linee guida per l’identificazione delle migliori tecniche disponibili –LG MTD Industria alimentare rev. 16 novembre 2006 – DRAFT) e che al momento non è stato ancora recepito come decreto legislativo, ha evidenziato quanto segue:
    - MTD per minimizzare emissioni in atmosfera: Odori da bollitura mosto: valutare la possibilità di ricorrere ad impianto di abbattimento (punto 4.4 MTD): l’impresa dichiara tale MTD non applicabile in quanto “*il processo di bollitura in continuo del mosto non prevede emissioni in atmosfera (fumane captate per il recupero energetico). Il problema degli odori è annullato da tale tipologia di processo. Le emissioni di odori sono ritenute poco significative in altri processi di lavorazione del mosto in quanto la temperatura del mosto è bassa e la produzione di fumane significativamente ridotta*”;
    - MTD minimizzazione emissioni in atmosfera: preferire combustibili gassosi (punto 4.4 MTD): attualmente la società Heineken Italia S.p.A. produce energia termica attraverso una centrale composta di 3 caldaie indipendenti bicomustibili (metano/olio combustibile). L’impresa definisce la MTD applicata e aggiunge di non ritenere “*al momento praticabile il solo utilizzo di combustibile gassoso per ragioni di assicurazione della continuità produttiva e di vantaggio competitivo. Nella gestione dei combustibili viene data comunque preferenza al gas metano*”;
    - per tutti gli altri aspetti le BAT/MTD risultano applicate;
  - ha espresso parere favorevole al rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale alla società Heineken Italia S.p.A., di Pollein, per l’attività IPPC 6.4 (b), con l’obbligo del rispetto delle prescrizioni tecniche formalizzate nel documento tecnico dell’A.R.P.A. “Autorizzazione integrata ambientale ai sensi del d. lgs. 59/2005 – Parere finale – 24 settembre 2007” sopra richiamato, fatte salve eventuali ulteriori prescrizioni di tipo amministrativo che in relazione alle singole normative speciali di settore l’Autorità regionale competente riterrà di adottare;
  - ritenuto di dover rilasciare l’Autorizzazione Integrata Ambientale alla società Heineken Italia S.p.A., di Pollein, ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59;
  - vista la legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, recante “Riforma dell’organizzazione dell’amministrazione regionale della Valle d’Aosta e revisione della disciplina del personale” e, in particolare l’articolo 13 relativo all’esercizio delle funzioni dirigenziali;
  - richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 2234 del 15 luglio 2005 concernente la definizione delle strutture dirigenziali in applicazione della deliberazione della Giunta regionale n. 2083 in data 5 luglio 2005 e la graduazione delle posizioni organizzative dei livelli dirigenziali e i criteri per il conferimento dei relativi incarichi, come modificata dalla successiva deliberazione di Giunta regionale n. 1273 del 5 maggio 2006;
  - richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1120 del 19 aprile 2006 con la quale è stato attribuito l’incarico di 1° livello dirigenziale al sottoscritto;

- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 4223 in data 29 dicembre 2006 concernente l'approvazione del bilancio di gestione, per il triennio 2007/2009, con attribuzione alle strutture dirigenziali di quote di bilancio e degli obiettivi gestionali correlati e di disposizioni applicative

## D E C I D E

- 1) di rilasciare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, alla società Heineken Italia S.p.A., con sede in Pollein, località Autoporto n. 11, l'Autorizzazione Integrata Ambientale per l'**attività IPPC, così come individuata all'allegato I del decreto medesimo al punto 6.4 (b)** – trattamento e trasformazione destinati alla fabbricazione di prodotti alimentari a partire da (...) materie prime vegetali con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 300 tonnellate al giorno (valore medio su base trimestrale), svolta nello stabilimento sito in Comune di Pollein, località Autoporto n. 11, identificato mediante le seguenti coordinate geografiche: latitudine 50° 66' 38" nord e longitudine 3° 72' 95" est;
- 2) di stabilire che l'autorizzazione è rilasciata con l'obbligo del rispetto delle seguenti prescrizioni:
  - a) **emissioni in atmosfera:**
    - a) la società Heineken Italia S.p.A. deve rispettare i valori limite alle emissioni di agenti inquinanti nell'aria sotto riportati:

Punto di emissione	Impianto/Fase di processo	Portata massima (Nm <sup>3</sup> /h)	Parametro	Valore limite (mg/Nm <sup>3</sup> )
E1	Caldaia SK Funzionamento a metano	10000	NO <sub>x</sub>	350*
	Caldaia SK Funzionamento a olio combustibile		Polveri totali	100*
			NO <sub>x</sub>	500*
			SO <sub>x</sub>	1700*
E2	Caldaia Bono 1 Funzionamento a metano	18000	NO <sub>x</sub>	350*
	Caldaia Bono 1 Funzionamento a olio combustibile		Polveri totali	100*
			NO <sub>x</sub>	500*
			SO <sub>x</sub>	1700*
E3	Caldaia Bono 2 Funzionamento a metano	18000	NO <sub>x</sub>	350*
	Caldaia Bono 2 Funzionamento a olio combustibile		Polveri totali	100*
			NO <sub>x</sub>	500*
			SO <sub>x</sub>	1700*
E5	Sfiato serbatoio condensa	Non previsto	Vapore acqueo	Non previsto
E6	Sfiato serbatoio olio combustibile denso	Non previsto	Emissione scarsamente rilevante ai sensi dell'art. 272 comma 1 del d.lgs 152/06, allegato IV parte I lettera o)	
E7	Tramoggia di ricezione materie prime	Non previsto	Vapori alcalini	Non previsto in quanto emissione trascurabile
E8	Impianto macinatura materie prime - mulino	6000	Polveri totali	8
E9	Impianto macinatura materie prime - mulino	10000	Polveri totali	40 <sup>(1)</sup>
				20 <sup>(2)</sup>
E10	Tino di saccarificazione	Non previsto	Vapore acqueo	Non previsto <sup>(3)</sup>
E11	Caldaia di miscela	Non previsto	Vapore acqueo	Non previsto <sup>(3)</sup>

Punto di emissione	Impianto/Fase di processo	Portata massima (Nm <sup>3</sup> /h)	Parametro	Valore limite (mg/Nm <sup>3</sup> )
E12	Tino di filtrazione	Non previsto	Vapore acqueo	Non previsto <sup>(3)</sup>
E13	Polmone mosto prefiltrato	Non previsto	Vapore acqueo	Non previsto <sup>(3)</sup>
E14	Polmone mosto prefiltrato	Non previsto	Vapore acqueo	Non previsto <sup>(3)</sup>
E15	Sfiato dei tre Whirpool	Non previsto	Vapore acqueo	Non previsto <sup>(3)</sup>
E16	Silos trebbie	Non previsto	Vapore acqueo	Non previsto
E17	Acqua calda di produzione	Non previsto	Vapore acqueo	Non previsto
E18	Sfiato impianto CIP	Non previsto	Vapore acqueo	Non previsto
E22	Sfiato CO <sub>2</sub> ai fermentatori	Non previsto	CO <sub>2</sub>	Non previsto ai sensi del d.lgs 152/06
E28	Sfiato lavaggio riempimento fusti	Non previsto	Vapore acqueo	Non previsto
E29	Sfiato impianto CIP fusti	Non previsto	Vapore acqueo	Non previsto
E32 – E33	Estrazione aria e fumi automezzi	Non previsto	Emissione scarsamente rilevante ai sensi dell'art. 272 comma 1 del d.lgs 152/06, allegato IV parte I lettera k)	
E36	Aspiratore cappa cucina	Non previsto	Emissione scarsamente rilevante ai sensi dell'art. 272 comma 1 del d.lgs 152/06, allegato IV parte I lettera e)	
E37	Camino riscaldamento magazzino	Non previsto	Emissione soggetta al titolo II della parte V del d.lgs 152/06 (impianti termici civili)	
E45	Impianto farine fossili	2000	Polveri totali	15 <sup>(1)</sup>
				10 <sup>(2)</sup>
E47	Nastri trasportatori materie prime	7000	Polveri totali	8
E48	Aspirazione centralizzata locale stoccaggio materie prime	Non previsto	Polveri totali	Non previsto in quanto emissione trascurabile

\* Valori riferiti ad un tenore di ossigeno nei fumi pari al 3%.

<sup>(1)</sup> Applicabile fino alla data di adeguamento dell'impianto e comunque al massimo fino alla data di rinnovo della presente autorizzazione.

<sup>(2)</sup> Applicabile dalla data di adeguamento dell'impianto e comunque dalla data di rinnovo della presente autorizzazione.

<sup>(3)</sup> Eventuali nuovi limiti potranno essere applicati a seguito dell'indagine conoscitiva che la società deve effettuare entro 3 mesi dal rilascio della presente autorizzazione.

- b) l'impresa deve seguire le norme UNICHIM in merito alle "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" (Manuale n. 158/88) per l'effettuazione dei controlli e la presentazione dei relativi risultati, e deve utilizzare i metodi analitici per il controllo delle emissioni degli agenti inquinanti in atmosfera sotto riportati:

Punti di misura	Tipo di determinazione	Grandezza misurata	U.M.	Frequenza	Metodiche validate	Note
Tutti i punti di emissione	Misura diretta discontinua	Portata	Nm <sup>3</sup> /h	Annuale	UNI 10169	
E1 <sup>(2)</sup> , E2, E3	Misura diretta discontinua	O <sub>2</sub>	% in volume	Annuale <sup>(1)</sup>	UNI 9968 (metodo gascromatografico)	Il controllo del tenore di ossigeno potrà essere condotto con una qualsiasi delle metodiche indicate.
					prEN 14789 (metodo paramagnetico)	
					ISO 12039	
E1 <sup>(2)</sup> , E2, E3	Misura diretta discontinua	NO <sub>x</sub>	mg/Nm <sup>3</sup>	Annuale <sup>(1)</sup>	UNI 10878 metodo automatico	Devono essere indicati: <ul style="list-style-type: none"> <li>• il tenore di ossigeno nei fumi rilevato durante la misura</li> <li>• regime di funzionamento dell'impianto (pieno</li> </ul>

Punti di misura	Tipo di determinazione	Grandezza misurata	U.M.	Frequenza	Metodiche validate	Note
						carico o carico parziale) e % del carico di funzionamento
E1 <sup>(2)</sup> , E2, E3	Misura diretta discontinua	SO <sub>x</sub>	mg/Nm <sup>3</sup>	Annuale <sup>(1)</sup>	UNI 10393 metodo automatico	Devono essere indicati: <ul style="list-style-type: none"> <li>• il tenore di ossigeno nei fumi rilevato durante la misura</li> <li>• regime di funzionamento dell'impianto (pieno carico o carico parziale) e % del carico di funzionamento</li> </ul>
E1 <sup>(2)</sup> , E2, E3	Misura diretta discontinua	Polveri totali	mg/Nm <sup>3</sup>	Annuale <sup>(1)</sup>	UNI 13284	Devono essere indicati: <ul style="list-style-type: none"> <li>• il tenore di ossigeno nei fumi rilevato durante la misura</li> <li>• regime di funzionamento dell'impianto (pieno carico o carico parziale) e % del carico di funzionamento</li> </ul>
E8, E9, E45, E47	Misura diretta discontinua	Polveri sospese	mg/Nm <sup>3</sup>	Annuale	UNI 13284-1:2003	

<sup>(1)</sup> L'azienda deve effettuare annualmente ad ogni generatore due cicli di campionamento alle emissioni: un ciclo di campionamenti con funzionamento dei generatori a metano ed un ciclo di campionamento con funzionamento dei generatori ad olio combustibile.

<sup>(2)</sup> Punto di emissione della caldaia M1 attualmente in disuso – non si prevedono analisi di monitoraggio.

- c) per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite di emissione si fa espresso richiamo all'allegato VI alla parte quinta del decreto legislativo 152/2006, nei limiti di quanto disposto dall'art. 271, comma 17, del legislativo stesso;
- d) l'impresa deve garantire i seguenti requisiti ai punti di emissione:
- il camino dovrà essere dotato di una presa idonea per l'inserimento delle sonde di misura e prelievo, realizzata secondo le indicazioni della norma UNI 10169;
  - la postazione di prelievo dovrà essere facilmente accessibile e le misure ed i prelievi a camino dovranno poter essere effettuate in condizione di sicurezza per i tecnici incaricati dei controlli. In condizioni di difetto, l'organo di controllo potrà avvalersi di mezzi mobili addebitando il relativo costo di utilizzo alla società Heineken Italia S.p.A.. Entro il 31 dicembre 2007 l'impresa dovrà comunicare all'autorità competente l'idoneità dell'accesso ai punti di emissione;
  - dalla postazione di prelievo dovrà essere facilmente raggiungibile una presa per l'alimentazione elettrica della strumentazione utilizzata per le misure ed i prelievi;
  - i punti di emissione devono essere chiaramente identificati mediante apposizione di idonee segnalazioni;
- e) l'impresa deve utilizzare alle caldaie bicomustibili olio combustibile con un tenore in zolfo inferiore all'1%;
- f) l'impresa deve dare attuazione a quanto previsto dal Piano di Monitoraggio e Controllo allegato alla domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale presentata in data 29 marzo 2007 e integrato con la comunicazione prot. SP 08/07 del 22 agosto 2007 e con le informazioni recepite nell'ambito della Conferenza dei Servizi

tenutasi in data 25 settembre 2007, approvato in linea tecnica dalla Conferenza dei servizi e recepito integralmente con il presente provvedimento;

- g) l'impresa deve evitare emissioni diffuse e fuggitive, ai sensi dell'allegato 5 alla parte quinta del d. lgs. 152/2006;
- h) qualunque interruzione nell'esercizio degli impianti di abbattimento necessaria per la loro manutenzione o dovuta a guasti accidentali, qualora non esistano equivalenti impianti di abbattimento di riserva, deve comportare la fermata, limitatamente al ciclo tecnologico ed essi collegato, dell'esercizio degli impianti industriali. Questi ultimi potranno essere riattivati solo dopo la rimessa in efficienza degli impianti di abbattimento a loro collegati;
- i) nel caso in cui venga riscontrato il superamento di un valore limite di emissione o in caso di anomalie di funzionamento (quali ad esempio il guasto dell'impianto di abbattimento) tali da non permetterne il rispetto, l'azienda:
- informa tempestivamente, comunque entro le 8 (otto) ore successive all'evento, l'autorità competente e adotta tutte le misure necessarie al ripristino della conformità delle emissioni ai valori limite; la comunicazione comprende le ragioni tecniche o gestionali che hanno determinato l'insorgere dell'evento, gli interventi occorrenti per la sua risoluzione e la relativa tempistica prevista;
  - sospende in ogni caso le lavorazioni inerenti l'impianto interessato qualora, e non appena, le autorità competenti ne comunichino la necessità per ragioni di salute pubblica o di tutela ambientale;
  - comunica all'autorità competente l'avvenuto ripristino delle condizioni di normalità;
- j) l'impresa deve assicurare il mantenimento in piena efficienza degli impianti di abbattimento degli inquinanti emessi anche attraverso un idoneo programma di manutenzione ordinaria e straordinaria;
- k) per ogni impianto di abbattimento presente nello stabilimento la società Heineken Italia S.p.A. deve istituire un registro delle manutenzioni. Tale registro deve essere tenuto presso la sede dell'impianto, deve essere regolarmente compilato e aggiornato in ogni sua parte e reso sempre disponibile per la visione da parte degli enti preposti al controllo e deve riportare le informazioni minime così come sotto indicate:

Data	Impianto	Impianti di abbattimento	Descrizione dell'intervento	Nome dell'operatore che ha effettuato l'intervento	Firma del responsabile dell'intervento

**b) acque ed emissioni in corpo idrico superficiale:**

- a) la società Heineken Italia S.p.A. deve garantire il pieno rispetto dei limiti allo scarico stabiliti dalla tabella 3, dell'allegato 5 alla parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ai punti di controllo P1 (pozzetto di ispezione all'uscita dell'impianto di depurazione) e P2 (pozzetto di ispezione su condotta acque di raffreddamento indiretto + acque meteoriche);
- b) l'impresa deve dare attuazione a quanto previsto dal Piano di Monitoraggio e Controllo allegato alla domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale presentata in data 29 marzo 2007 e integrato con la comunicazione prot. SP 08/07 del 22 agosto 2007 e con le informazioni recepite nell'ambito della Conferenza dei Servizi



tenutasi in data 25 settembre 2007, approvato in linea tecnica dalla Conferenza dei servizi e recepito integralmente con il presente provvedimento;

- c) l'impresa deve procedere agli autocontrolli sulle acque di scarico secondo le frequenze e le modalità indicate nella seguente tabella per gli scarichi di tipo industriale presenti in azienda:

Pozzetto P1

<b>Parametri</b>	<b>Frequenza</b>
pH	Semestrale
Solidi sospesi totali	Semestrale
BOD	Semestrale
COD	Semestrale
Azoto nitroso	Semestrale
Azoto nitrico	Semestrale
Azoto ammoniacale	Semestrale
Fosforo Totale	Semestrale
Solfati	Semestrale
Cloruri	Semestrale
Cloro attivo libero	Semestrale
Tensioattivi totali <sup>[*]</sup>	Semestrale
Test di tossicità acuta	Semestrale

[\*] Anionici, cationici e non ionici.

Pozzetto P2

<b>Parametri</b>	<b>Frequenza</b>
pH	Semestrale
Temperatura	Semestrale
Test di tossicità acuta	Semestrale

- d) gli autocontrolli dovranno inoltre prevedere una valutazione annuale della temperatura sul corso d'acqua ( $\Delta t$  tra monte e valle del punto di scarico) secondo le modalità previste da tabella 3, allegato 5 alla parte terza del d. lgs. 152/06;
- e) le portate degli scarichi autorizzate dello stabilimento sono le seguenti:

<b>Tipologia reflui</b>	<b>Portata m<sup>3</sup>/h</b>	<b>Punto di misura</b>	<b>Frequenza</b>
Acque reflue derivanti dall'impianto di depurazione	75	M1	In continuo
Acque di raffreddamento indiretto	55	M2 + M3 + M4	In continuo

- f) per tutti i controlli sugli scarichi finali (P1 e P2) dovranno essere adottate le metodiche analitiche riportate nella tabella seguente:

<b>Grandezza misurata</b>	<b>U.M.</b>	<b>Metodica analitica</b>
pH	-	IRSA-CNR 2060
Solidi sospesi totali	mg/l	IRSA-CNR 2090B
COD	mg/l	IRSA-CNR 5130

<b>Grandezza misurata</b>	<b>U.M.</b>	<b>Metodica analitica</b>
BOD	mg/l	IRSA-CNR 5120
Azoto nitroso	mg/l	IRSA-CRN 4050
Azoto nitrico	mg/l	IRSA-CNR 4020
Azoto ammoniacale	mg/l	IRSA-CRN 4030
Fosforo totale	mg/l	IRSA-CNR 3020
Solfati	mg/l	IRSA-CNR 4020
Cloruri	mg/l	IRSA-CNR 4020
Cloro attivo libero	mg/l	IRSA-CNR 4080
Tensioattivi totali	mg/l	IRSA-CNR 5170
Test di tossicità acuta	mg/l	IRSA-CNR 8030*

\* Metodica idonea anche per le acque clorate.

- g) per quanto riguarda le metodiche di campionamento, deve essere fatto riferimento a quanto previsto al punto 1.2.2 dell'allegato 5 alla parte terza del d. lgs. 152/06 e alla sezione 1030 del manuale APAT "Metodi analitici delle acque" - Volume 1;
- h) l'impresa deve assicurare il mantenimento in piena efficienza dell'impianto di trattamento delle acque reflue biologico anche attraverso un idoneo programma di manutenzione ordinaria e straordinaria;
- i) per l'impianto di trattamento biologico delle acque reflue l'impresa deve istituire un registro delle manutenzioni debitamente compilato e aggiornato in ogni sua parte, tenuto presso la sede dell'impianto e reso sempre disponibile per la visione da parte degli enti preposti al controllo, redatto secondo lo schema riportato nella seguente tabella:

<b>Data</b>	<b>Impianto</b>	<b>Descrizione dell'intervento</b>	<b>Nome dell'operatore che ha effettuato l'intervento</b>	<b>Firma del responsabile dell'intervento</b>

- j) i pozzetti di prelievo campioni devono essere a perfetta tenuta, mantenuti in buono stato; devono essere facilmente accessibili per i campionamenti; le misure e i prelievi devono poter essere effettuati in condizioni di sicurezza per i tecnici incaricati dei controlli; periodicamente dovranno essere asportati i fanghi e i sedimenti presenti sul fondo dei pozzetti stessi;
- k) in caso di incidenti significativi che possano aver provocato la contaminazione dei piazzali, l'impresa dovrà darne tempestiva comunicazione all'Autorità competente e dovrà procedere ad una accurata pulizia delle aree mediante sistemi, per quanto possibile, a secco, al fine di evitare che eventuali piogge dilavino tali sostanze, oltreché procedere ad eventuali operazioni di decontaminazione, bonifica e/o messa in sicurezza;
- l) l'impresa deve adottare tutti gli accorgimenti atti ad evitare che qualsiasi situazione prevedibile possa influire, anche temporaneamente, sulla qualità degli scarichi. Qualsiasi evento accidentale (incidente, avaria, evento eccezionale, ecc.) che possa avere ripercussioni sulla qualità dei reflui scaricati, dovrà essere comunicato tempestivamente all'autorità competente. Qualora non possa essere garantito il rispetto dei limiti di legge, l'autorità competente potrà prescrivere l'interruzione immediata dello scarico;

- m) nel caso in cui venga riscontrato il superamento di un valore limite di scarico o in caso di anomalie di funzionamento (quali ad esempio il guasto dell'impianto di abbattimento) tali da non permetterne il rispetto, l'azienda:
- informa tempestivamente, comunque entro le 8 (otto) ore successive all'evento, l'autorità competente e adotta tutte le misure necessarie al ripristino della conformità degli scarichi ai valori limite; la comunicazione comprende le ragioni tecniche o gestionali che hanno determinato l'insorgere dell'evento, gli interventi occorrenti per la sua risoluzione e la relativa tempistica prevista;
  - sospende in ogni caso le lavorazioni inerenti l'impianto interessato qualora, e non appena, le autorità competenti ne comunichino la necessità per ragioni di salute pubblica o di tutela ambientale;
  - comunica all'autorità competente l'avvenuto ripristino delle condizioni di normalità; immediata dello scarico;
- n) l'impresa deve adottare, fatti salvi eventuali casi di impossibilità di intervento o di insostenibile onerosità tecnico-economica, tutte le misure necessarie alla riduzione dei consumi idrici, anche mediante l'impiego delle MTD per il ricircolo dell'acqua;

**c) gestione dei rifiuti e protezione del suolo:**

- a) la società Heineken Italia S.p.A. deve effettuare autocontrolli di caratterizzazione dei rifiuti prodotti e indicati nella tabella del punto 10 del Piano di Monitoraggio e Controllo secondo le modalità e le frequenze indicate; la caratterizzazione dei rifiuti destinati allo smaltimento in discarica dovrà essere effettuata secondo i metodi di campionamento ed analisi previsti dal D.M. 3 agosto 2005, mentre la caratterizzazione degli altri rifiuti dovrà essere effettuata sulla base delle disposizioni tecniche vigenti ai fini della classificazione per l'avvio al recupero e/o allo smaltimento finale;
- b) l'impresa può proseguire la gestione dei rifiuti "farine fossili" e "fanghi prodotti dall'impianto di depurazione" nella maniera seguente:
- le farine fossili sono inviate alla centrifuga fanghi insieme ai fanghi prodotti dall'impianto di depurazione;
  - la riunione delle farine fossili e dei fanghi è realizzata nella vasca fanghi installata a monte della centrifuga;
  - il rifiuto in uscita dall'impianto viene prodotto e trasportato in forma miscelata, ma deve essere accompagnato da due formulari identificativi di trasporto contenenti i singoli quantitativi dei due rifiuti;
- c) l'impresa deve provvedere entro il 31 dicembre 2008 allo svuotamento del serbatoio n. 5 (scollegato, non utilizzato, ma contenente quantità residue di gasolio); lo stesso rimarrà comunque utilizzabile, secondo le necessità, e sottoposto a prove periodiche di tenuta. L'impresa deve dare comunicazione all'autorità competente dell'avvenuto adempimento;
- d) l'impresa deve garantire che le modalità di deposito temporaneo delle diverse tipologie di rifiuto avvenga nel pieno rispetto delle disposizioni stabilite dal punto 4.1 della deliberazione del Comitato Interministeriale del 27 luglio 1984, assicurando, altresì, che vengano rispettati i termini quantitativi e temporali di deposito stabiliti dall'articolo 183, comma 1, lettera m) della parte IV del d. lgs. n. 152/2006, oltretutto i divieti di miscelazione di cui all'articolo 187 del decreto medesimo;
- e) la detenzione e l'attività di raccolta degli oli, delle emulsioni oleose e dei filtri oli usati, deve essere organizzata e svolta secondo le modalità previste dal d. lgs. 27

gennaio 1992, n. 95, e deve rispettare le caratteristiche tecniche previste dal D.M. 16 maggio 1996, n. 392;

- f) l'impresa deve dare attuazione a quanto previsto dal Piano di Monitoraggio e Controllo allegato alla domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale presentata in data 29 marzo 2007 e integrato con la comunicazione prot. SP 08/07 del 22 agosto 2007 e con le informazioni recepite nell'ambito della Conferenza dei Servizi tenutasi in data 25 settembre 2007, approvato in linea tecnica dalla Conferenza dei servizi e recepito integralmente con il presente provvedimento;
- g) nella gestione dei rifiuti devono, in ogni caso, essere rispettate tutte le prescrizioni espressamente previste dagli articoli 189, 190 e 193 della parte IV del decreto legislativo n. 152/2006, e successive integrazioni e modificazioni;

**d) emissioni sonore:**

- a) in attesa della zonizzazione acustica del territorio dei comuni interessati dalle emissioni sonore prodotte dall'azienda, da effettuarsi ai sensi della legge regionale 29 marzo 2006, n. 9, il gestore deve garantire il rispetto dei limiti fissati dal D.P.C.M. 1° marzo 1991;
- b) l'impresa deve dare attuazione a quanto previsto dal Piano di Monitoraggio e Controllo allegato alla domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale presentata in data 29 marzo 2007 e integrato con la comunicazione prot. SP 08/07 del 22 agosto 2007 e con le informazioni recepite nell'ambito della Conferenza dei Servizi tenutasi in data 25 settembre 2007, approvato in linea tecnica dalla Conferenza dei servizi e recepito integralmente con il presente provvedimento;
- c) a seguito della zonizzazione acustica del territorio comunale, in corso di effettuazione ai sensi della D.G.R. 3355 del 10 novembre 2006, l'impresa deve effettuare una nuova valutazione del rispetto dei limiti di emissione e immissione, con riferimento al territorio dei comuni interessati dalle emissioni sonore, ai sensi della L.R. 9/2006;
- d) l'impresa deve effettuare, mediante la Valutazione di Impatto Acustico, la verifica dei livelli di rumore emessi dall'azienda verso l'esterno con cadenza triennale, ai sensi dei criteri stabiliti dalla deliberazione della Giunta regionale 3355 del 10 novembre 2006, prevedendo anche:
  - una valutazione dei livelli sonori presso i recettori esposti;
  - di individuare il numero e la collocazione dei punti di rilievo in base alla distribuzione della popolazione nell'intorno dello stabilimento esposta alla rumorosità prodotta dall'azienda;
  - di definire modalità e durata dei rilievi in correlazione ai cicli produttivi ai sensi dell'Allegato II del D.M. 31 gennaio 2005;
- e) l'impresa deve effettuare la verifica dei livelli di rumore emessi dall'azienda verso l'esterno mediante la Valutazione di Impatto Acustico anche in occasione di sostanziali modifiche ad impianti o parte di essi e di interventi che possano influire sulle emissioni sonore. Tale verifica dovrà consentire di appurare il rispetto dei limiti di emissione e di immissione assoluti e differenziali di cui all'art. 2 della Legge quadro sull'inquinamento acustico n. 447 del 26 ottobre 1995 e decreti applicativi;
- f) i risultati della Valutazione di Impatto Acustico devono essere trasmessi all'autorità competente ai sensi della normativa in acustica (Comune e Corpo Forestale), all'Autorità competente IPPC (Regione) e all'A.R.P.A. della Valle d'Aosta;

**e) energia:**

- a) l'impresa deve dare attuazione a quanto previsto dal Piano di Monitoraggio e Controllo allegato alla domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale presentata in data 29 marzo 2007 e integrato con la comunicazione prot. SP 08/07 del 22 agosto 2007 e con le informazioni recepite nell'ambito della Conferenza dei Servizi tenutasi in data 25 settembre 2007, approvato in linea tecnica dalla Conferenza dei servizi e recepito integralmente con il presente provvedimento;

**f) sorgenti radioattive:**

- a) l'impresa deve condurre la gestione e l'eventuale smaltimento delle sorgenti radioattive in dotazione in accordo con la legislazione vigente in materia di radiazioni ionizzanti (d. lgs. 230/95, modificato dal d. lgs. 241/00);
- b) l'impresa è tenuta agli obblighi di sorveglianza radiometrica ai sensi dell'art. 157 del d. lgs. 230/1995 e s.m.i.;

**g) confronto con le BAT/MTD:**

- a) MTD per minimizzare emissioni in atmosfera: Odori da bollitura mosto: valutare la possibilità di ricorrere ad impianto di abbattimento (punto 4.4 MTD): l'impresa deve presentare, entro 3 mesi dalla presente autorizzazione, un progetto in merito alle soluzioni impiantistiche/gestionali da adottare al fine di contenere il problema degli odori molesti, con relative tempistiche di realizzazione;
- b) MTD minimizzazione emissioni in atmosfera: preferire combustibili gassosi (punto 4.4 MTD): l'azienda deve prendere in considerazione l'opportunità di mettere in atto nel prossimo futuro, e comunque entro la data del prossimo rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale, interventi gestionali ed impiantistici tali da ridurre le emissioni inquinanti prodotte dai generatori di calore, in particolare (sulla base delle indicazioni riportate nel documento di riferimento per le MTD):
- la limitazione dell'uso dell'olio combustibile ai soli periodo di interruzione di fornitura del metano;
  - l'adozione di sistemi di controllo in continuo dei parametri della combustione e del rendimento;

**h) Piano di Monitoraggio e controllo:**

- c) l'impresa deve dare attuazione a quanto previsto dal Piano di Monitoraggio e Controllo allegato alla domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale presentata in data 29 marzo 2007 e integrato con la comunicazione prot. SP 08/07 del 22 agosto 2007 e con le informazioni recepite nell'ambito della Conferenza dei Servizi tenutasi in data 25 settembre 2007, approvato in linea tecnica dalla Conferenza dei servizi e recepito integralmente con il presente provvedimento;
- d) l'impresa deve effettuare entro il 31 gennaio 2008 un'indagine conoscitiva con misurazione delle emissioni di COV a uno dei punti di emissione E10, E11, E12, E13, E14 ed E15. A tal fine l'azienda dovrà individuare il processo più critico per l'emissione di odori tra quelli considerati, ed effettuare:
- una misurazione di concentrazione di COV mediante analizzatore automatico a ionizzazione di fiamma (FID), effettuando un monitoraggio della durata di almeno 20 minuto nelle più gravose condizioni di funzionamento del processo ai fini delle emissioni di odori;
  - una determinazione della concentrazione in massa dei singoli composti organici in forma gassosa secondo il metodo UNI EN 13649;

I risultati dovranno essere trasmessi all'autorità competente nei più brevi tempi tecnici possibili. Sulla base dei risultati ottenuti nel corso di tali misurazioni conoscitive, si valuterà l'adozione di eventuali prescrizioni per il controllo delle emissioni degli impianti o di eventuali interventi gestionali/impiantistici;

- e) l'impresa deve effettuare gli autocontrolli alle emissioni in atmosfera nelle più gravose condizioni di esercizio dell'impianto;
- f) l'azienda deve presentare, entro il 30 ottobre 2008, una relazione in merito agli interventi impiantistici e/o gestionali necessari per il rispetto di un valore limite obiettivo per l'emissione di polveri di 20 mg/Nm<sup>3</sup> al punto di emissione E9, con indicazione delle relative tempistiche previste per il completamento degli interventi. Fatti salvi eventuali casi, adeguatamente documentati, di impossibilità di intervento o di insostenibile onerosità tecnico-economica, gli interventi impiantistici e/o gestionali per il rispetto del valore limite obiettivo individuato sulla base delle BAT/MTD (limite di emissione di polveri pari a 20 mg/Nm<sup>3</sup>) dovranno essere ultimati entro la data di primo rinnovo dell'AIA;
- g) l'azienda deve presentare, entro il 30 ottobre 2008, una relazione in merito agli interventi impiantistici e/o gestionali necessari per il rispetto di un valore limite obiettivo per l'emissione di polveri pericolose di 10 mg/Nm<sup>3</sup> al punto di emissione E45, con indicazione delle relative tempistiche previste per il completamento degli interventi. Fatti salvi eventuali casi, adeguatamente documentati, di impossibilità di intervento o di insostenibile onerosità tecnico-economica, gli interventi impiantistici e/o gestionali per il rispetto del valore limite obiettivo individuato sulla base delle BAT/MTD (limite di emissione di polveri pari a 10 mg/Nm<sup>3</sup>) dovranno essere ultimati entro la data di primo rinnovo dell'AIA;
- h) gli analiti da ricercare obbligatoriamente nelle caratterizzazioni a cadenza annuale dei rifiuti prodotti dalla società Heineken Italia S.p.A. devono essere almeno:

Parametri	Tal quale			Eluato		
	Fanghi	Farine fossili	Fanghi + Farine fossili	Fanghi	Farine fossili	Fanghi + Farine fossili
Residuo a 105° C	X	X	X			
TOC	X	X	X			
Antimonio				X	X	X
Arsenico	X	X	X	X	X	X
Cadmio	X	X	X	X	X	X
Cromo totale				X	X	X
Mercurio	X	X	X	X	X	X
Nichel	X	X	X	X	X	X
Piombo	X	X	X	X	X	X
Selenio				X	X	X
Zinco				X	X	X
Cloruri				X	X	X
Fluoruri				X	X	X
Solfati				X	X	X
DOC				X	X	X
TDS				X	X	X

- i) la tabella relativa alla produzione annuale di rifiuti inserita nel Piano di Monitoraggio e Controllo dovrà essere modificata con le seguenti note:
- Farine fossili: si intendono le farine fossili prodotte, indipendentemente dalla loro destinazione successiva (ovvero avvio a recupero/smaltimento o invio alla centrifuga fanghi insieme ai fanghi prodotti dall'impianto di depurazione);

- Fanghi di impianto di depurazione: dovrà essere specificato se i quantitativi comprendono anche le farine fossili inviate alla centrifuga fanghi insieme ai fanghi prodotti dall'impianto di depurazione;
- j) per l'effettuazione delle prove di tenuta dei serbatoi interrati di cui alla tabella inserita nel Piano di Monitoraggio e Controllo relativa ai parametri "suolo e acque sotterranee" si dovrà fare riferimento alle metodiche previste dall'UNICHIM (Manuale n. 195 – Edizione 2000, "Prove di Tenuta su serbatoi interrati");
- k) insieme ai risultati del Piano di Monitoraggio e Controllo dovranno essere trasmessi i certificati e i risultati analitici degli autocontrolli;
- l) l'impresa deve trasmettere i risultati del Piano di Monitoraggio e Controllo all'Autorità competente, all'A.R.P.A. della Valle d'Aosta e al Comune di Pollein con frequenza annuale, **entro il 31 marzo di ogni anno**. Contestualmente, l'impresa deve trasmettere una sintesi dei risultati del Piano di Monitoraggio e Controllo raccolti nell'anno solare precedente e una relazione che evidenzia la conformità dell'esercizio dell'impianto alle condizioni prescritte nella presente Autorizzazione Integrata Ambientale. La relativa documentazione dovrà essere prodotta in formato cartaceo e in formato digitale da concordare con gli uffici competenti;
- m) l'impresa dovrà conservare copia di tutti i risultati del monitoraggio e controllo per un periodo di almeno 5 anni;

**i) attività da effettuarsi da parte dell'ente di controllo così come individuato dalla legge regionale n. 41/1995, e successive integrazioni e modificazioni:**

Componente ambientale interessata	Tipologia intervento	Descrizione attività prevista	Frequenza	Note
Verifica dello stato di attuazione degli adempimenti a carico dell'azienda previsti nell'ambito dell'AIA	Verifica documentale		Annuale	
	Sopralluogo/i integrato/i		Annuale	
Verifica e adeguamenti messi in atto dall'azienda	Sopralluogo/i integrato/i		Secondo tempi di adeguamento prescritti all'azienda	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Punto di emissione E9: sostituzione sistema di abbattimento</li> <li>• Punto di emissione E45: adeguamento impianto.</li> </ul>
Emissioni in atmosfera	Verifica documentale	Verifica documentale sui dati degli autocontrolli trasmessi dal gestore dell'impianto.	Annuale	

<b>Componente ambientale interessata</b>	<b>Tipologia intervento</b>	<b>Descrizione attività prevista</b>	<b>Frequenza</b>	<b>Note</b>
		Verifica documentale sui dati rilevati dal Gestore nell'ambito del piano di monitoraggio e controllo	Annuale	
		Controllo dei registri di manutenzione degli impianti di abbattimento delle emissioni in aria.	Annuale	
	Campionamenti	Controllo del valore limite di NO <sub>x</sub> ad almeno uno dei punti di emissione E1, E2, E3 (generatori di calore) secondo metodica UNI 10878	Biennale	
		Controllo del valore limite di SO <sub>x</sub> ad almeno uno dei punti di emissione E1, E2, E3 (generatori di calore) secondo metodica UNI 10393	Biennale	
		Controllo del valore limite di polveri totali ad almeno uno dei punti di emissione E1, E2, E3 (generatori di calore) secondo metodica UNI 13284	Biennale	
Emissioni in acqua	Verifica documentale	Verifica documentale sui dati degli autocontrolli trasmessi dal gestore dell'impianto	Annuale	
		Verifica documentale sui dati rilevati dal Gestore nell'ambito del piano di monitoraggio e controllo	Annuale	
		Controllo dei registri di manutenzione degli impianti di trattamento acque	Annuale	
	Sopralluoghi	Verifica dello stato di attuazione degli adempimenti a carico dell'azienda previsti nell'ambito dell'AIA	Annuale	
		Visita di controllo in esercizio (integrato)	Annuale	



<b>Componente ambientale interessata</b>	<b>Tipologia intervento</b>	<b>Descrizione attività prevista</b>	<b>Frequenza</b>	<b>Note</b>
	Campionamenti	Prelievi di campioni medi nell'arco di tre ore su pozzeddi di ispezione P1 e P2	Annuale	
Gestione rifiuti	Verifica documentale	Verifica caratterizzazioni analitiche dei rifiuti previste, a carico del gestore, nel Piano di Monitoraggio e Controllo	Annuale	
	Sopralluoghi	Verifica dell'idoneità dei depositi temporanei interni	Annuale	
Emissioni sonore	Sopralluoghi	Monitoraggi presso recettori ed eventualmente all'interno dell'azienda	Triennale	
	Rilevazioni fonometriche			

Le attività di verifica e controllo di cui al presente punto devono rispettare le seguenti prescrizioni:

- l'ente preposto al controllo deve comunicare all'Autorità competente gli esiti dei controlli e delle ispezioni ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 11, comma 6, del d. lgs. 59/2005;

3) di stabilire che, in esecuzione di quanto previsto all'articolo 11, comma 7, ogni organo che svolge attività di vigilanza, controllo, ispezione e monitoraggio sugli impianti di cui alla presente autorizzazione e che abbia acquisito informazioni in materia ambientale rilevanti ai fini dell'autorizzazione medesima, deve comunicare all'Autorità competente tali informazioni, ivi comprese le eventuali notizie di reato;

4) di stabilire che, ai sensi dell'articolo 5, comma 14, del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, la presente Autorizzazione Integrata Ambientale sostituisce, anche ai fini della realizzazione delle opere di adeguamento, ogni altra autorizzazione, visto, nulla osta o parere in materia ambientale previsti dalle disposizioni di legge e dalle relative norme di attuazione, fatte salve le disposizioni di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e le autorizzazioni ambientali previste dalla normativa di recepimento della direttiva 2003/87/CE, di cui la società Heineken Italia S.p.A. è attualmente titolare ai fini dell'esercizio della propria attività:

<b>Settore interessato</b>	<b>Ente competente</b>	<b>Estremi del provvedimento</b>	<b>Oggetto del provvedimento</b>
<b>ARIA</b>	Regione Autonoma Valle d'Aosta	D.G.R. n. 4953 del 22/12/2003	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera punti E1, E2, E3, E45, E8, E9, E47 ed E48
<b>ACQUA</b>	Regione Autonoma Valle d'Aosta	P.D. n. 3874 del 13/09/2006	Autorizzazione allo scarico in acque superficiali (Dora Baltea) delle acque reflue trattate industriali
		P.D. 3935 del 26 settembre 2007	Autorizzazione allo scarico in acque superficiali (Dora Baltea) delle acque reflue industriali di raffreddamento

- 5) di stabilire che, ai sensi dell'articolo 11, comma 3 del d. lgs. 59/2005, gli oneri relativi alle attività effettuate dall'ente di controllo, così come definite al precedente punto 2) lettera i), sono a carico dell'impresa;
- 6) di stabilire che l'impresa deve predisporre un accesso permanente e sicuro a tutti i punti di campionamento e monitoraggio;
- 7) di stabilire che, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 11, comma 1 del d. lgs. 59/2005, l'impresa, prima di dare attuazione a quanto previsto dalla presente Autorizzazione Integrata Ambientale, deve darne comunicazione all'Autorità competente;
- 8) di stabilire che, ai sensi dell'articolo 10 del d. lgs. 59/2005, l'impresa deve comunicare all'Autorità competente le modifiche progettate dell'impianto rispetto alla situazione autorizzata con il presente provvedimento, come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera *m*) del decreto legislativo stesso. L'Autorità competente provvederà a classificare le stesse come "sostanziali" o "non sostanziali" i sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera *n*), e a procedere ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo sopra richiamato;
- 9) di stabilire che ogni modifica che l'impresa intendesse apportare al Piano di Monitoraggio e Controllo approvato con il presente provvedimento (frequenza, metodi e scopo del monitoraggio, ecc.) deve essere preventivamente autorizzata dall'Autorità competente;
- 10) di stabilire che ogni condizione diversa dal normale esercizio degli impianti (es. arresti totali e/o parziali *non programmati* degli impianti di abbattimento degli effluenti inquinanti) deve essere tempestivamente comunicata dall'impresa all'Autorità competente, all'organo di vigilanza, all'A.R.P.A. della Valle d'Aosta e al Comune di Pollein;
- 11) di stabilire che l'impresa deve adottare ogni misura per evitare qualsiasi rischio di contaminazione ambientale al momento della cessazione dell'attività, e, qualora necessario, il sito stesso dovrà essere sottoposto alle operazioni di bonifica e ripristino ambientale in conformità alle disposizioni di cui al titolo V, della parte quarta, del decreto legislativo n. 152/2006. In ogni caso l'impresa è tenuta a presentare all'Autorità competente un piano di dismissione dell'impianto IPPC almeno sei mesi prima della cessazione definitiva dell'esercizio dello stesso;
- 12) di stabilire che l'impresa autorizzata con il presente provvedimento deve provvedere entro il 30 aprile di ogni anno alla presentazione dei dati indicati all'articolo 12, comma 1, del d. lgs. n. 59/2005;
- 13) di stabilire che il mancato rispetto di quanto previsto dal presente provvedimento comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dalle disposizioni vigenti, nonché delle azioni amministrative previste dall'articolo 11, comma 9 del d. lgs. 59/2005;
- 14) di stabilire che per quanto non previsto dal presente provvedimento, si fa espresso riferimento alle normative vigenti in materia ambientale;
- 15) di stabilire che la presente autorizzazione produce la sua efficacia a decorrere dalla data del 31 ottobre 2007, data entro la quale l'impresa autorizzata deve dimostrare di aver pienamente adempiuto alle prescrizioni riferite alle opere di adeguamento obbligatorio. Fino a tale data

rimangono valide tutte le autorizzazioni già rilasciate anche da altre autorità;

16) di stabilire che la presente autorizzazione, in considerazione del fatto che l'impresa è in possesso della Certificazione ambientale ISO 14001, ai sensi dell'articolo 9, comma 3 del d. lgs. 59/2005, è rilasciata per sei anni a decorrere dal 31 ottobre 2007. Per il rinnovo della stessa, la società Heineken Italia S.p.A. deve presentare domanda di rinnovo all'Autorità competente **almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza**, corredata da una relazione contenente un aggiornamento delle informazioni di cui all'articolo 5, comma 1 del d. lgs. 59/2005. L'Autorità competente si esprime nei successivi centocinquanta giorni con la procedura prevista dall'articolo 5, comma 10 del d. lgs. 59/2005. Fino alla pronuncia dell'Autorità competente, l'impresa continua l'attività sulla base dell'autorizzazione di cui al presente provvedimento;

18) di stabilire che, qualora risulti necessario, il riesame dell'autorizzazione di cui al presente provvedimento è effettuato dall'Autorità competente nei seguenti casi:

- ai sensi dell'articolo 9, comma 4 del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 quando:
  - a) l'inquinamento provocato dall'impianto è tale da rendere necessaria la revisione dei valori limite di emissione fissati nell'autorizzazione o l'inserimento in quest'ultima di nuovi valori limite;
  - b) le migliori tecniche disponibili hanno subito modifiche sostanziali, che consentono una notevole riduzione delle emissioni senza imporre costi eccessivi;
  - c) la sicurezza di esercizio del processo o dell'attività richiede l'impiego di altre tecniche;
  - d) nuove disposizioni legislative comunitarie o nazionali lo esigono;
- ai sensi dell'articolo 5, comma 11 del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, su proposta del sindaco, qualora lo stesso lo ritenga necessario nell'interesse della salute pubblica;

19) di stabilire che copia della presente autorizzazione e dei dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti saranno messi a disposizione del pubblico per la consultazione presso l'Ufficio tutela dell'ambiente dell'Assessorato regionale del Territorio, Ambiente e Opere Pubbliche;

20) di stabilire che il presente provvedimento venga notificato alla società Heineken Italia S.p.A., alla stazione forestale competente per territorio e ad ogni altro soggetto coinvolto nel procedimento ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241;

21) di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio della Regione.

L'ESTENSORE  
Dott.ssa Ines MANCUSO

IL COORDINATORE  
Ing. Raffaele ROCCO

IM